



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza 2 COVID-19)

**(Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio;
obblighi del datore di lavoro)**

Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- c. bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;
- e. *Abrogato*

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a:

- l. funerali nella cerchia familiare;
- o. centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;
- p. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
- q. strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.

¹ RS 818.101.24

Art. 6a *Piano di protezione*

¹ I gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni secondo l'articolo 6 capoverso 3 devono garantire, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

- a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e
- b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

² L'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione.

³ Le associazioni di categoria o professionali elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.

⁴ Per l'elaborazione dei loro piani di protezione i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

⁵ Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

Art. 6b

Ex art. 6a

Art. 6b cpv. 2, primo periodo

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 8. ...

Art. 10b cpv. 1, 3 e 4

¹ Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

³ Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. L'elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

⁴ L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6.

Art. 10c *Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio*

¹ Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

³ Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

⁴ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

⁵ Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

⁶ I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁷ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁸ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Art. 12 cpv. 7 e 8

⁷ Abrogato

⁸ I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all'articolo 10*f* capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 10 maggio 2020.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.00.

² Le modifiche degli articoli 10*b* e 10*c* entrano in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.00².

16 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Categorie di persone particolarmente a rischio

1. Ipertensione arteriosa

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

2. Malattie cardiovascolari

2.1 Criteri generali

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA \geq II e NT-pro BNP $>$ 125 pg/ml
- Pazienti con fattori di rischio cardiovascolare \geq 2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR $<$ 60ml/min)

2.2 Altri criteri

2.2.1 Cardiopatie coronariche

- Sindrome coronarica acuta (SCA) del tipo STEMI e NSTEMI negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascolarizzazione)

2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

- Stenosi della valvola nativa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee

2.2.3 Insufficienza cardiaca

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA \geq II o NT-pro BNP $>$ 125pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

2.2.4 Aritmie cardiache

- Tutte le forme di aritmia cardiaca (bradicardia/tachicardia), in aggiunta a un criterio generale
- Fibrillazione atriale
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale
- Precedente cardioablazione, in aggiunta a un criterio generale

2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto

- Tutte le forme di cardiopatia congenita

3. Malattie croniche delle vie respiratorie

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale
- Apnea del sonno in concomitanza con altri fattori di rischio (p. es. adiposità)

4. Diabete

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 %

5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

- Immunodepressione severa (p. es. CD4+ < 200 μ l)
- Neutropenia \geq 1 settimana
- Linfocitopenia < 0.2x10⁹/L
- Immunodeficienze ereditarie

- Assunzione di medicinali che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Anemia aplastica con terapia immunosoppressiva
- Leucemia linfatica cronica
- Asplenia / Splenectomia
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme

6. Cancro

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico

